

# Successioni internazionali, la presenza (ingombrante) del Fisco

**E**conomia sempre più globalizzata e patrimoni familiari sempre più diversificati, anche a livello geografico. La natura transnazionale di molte famiglie (con membri residenti di frequente in altri Paesi) e dei rispettivi patrimoni rende necessario valutare con attenzione i possibili riflessi di questa situazione in caso di apertura di una successione o di una donazione.

La normativa italiana è tra le più favorevoli, in primo luogo per le ridotte aliquote applicabili (che vanno da un minimo del 4 per cento su trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta a un massimo dell'8 per cento tra terzi), ma anche per le franchigie di esenzione d'imposta (ad esempio, un milione di euro per trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta) e per i criteri particolarmente vantaggiosi di valorizzazione di taluni beni (come il valore catastale per gli immobili, il patrimonio netto contabile per le partecipazioni societarie o, a determinate condizioni, addirittura l'esenzione da imposta in ipotesi di trasferimenti di azioni o quote societarie che rappresentino pacchetti di controllo).

Tuttavia, accade spesso che, in presenza di trasferimenti di beni per successione o donazione con profili di transnazionalità, all'imposta dovuta in Italia si sovrappongono analoghi tributi previsti in giurisdizioni diverse, con un conseguente incremento, in taluni casi anche di importo rilevante, del complessivo onere fiscale.

## La cornice

In Italia, il principio di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni prevede che, se il de cuius (defunto) o il donante sono residenti nel territorio dello Stato, l'imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, laddove, invece, il de cuius o il donante non siano residenti nel nostro Paese, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio

La nostra legislazione è tra le più favorevoli. Ma, se si possiedono beni all'estero, oppure i familiari risiedono oltrefrontiera, le tasse possono essere pesanti. Cosa si deve sapere per gestire il patrimonio

di FEDERICO INNOCENTI\*

Stato	Imposta di successione - aliquote e franchigie generalmente applicabili	Convenzioni sulle imposte di successione stipulate dall'Italia*
Italia	Coniuge e parenti in linea retta: 4% con franchigia di euro 1 milione Fratelli e sorelle: 6% con franchigia di euro 100.000 Parenti fino al quarto grado e affini in linea retta: 6% Altri soggetti: 8%	N. a.
Francia	Coniuge: esente Parenti in linea retta: da un minimo del 5% (base imponibile netta fino a euro 8.072) fino a un massimo del 45% (base imponibile netta superiore a euro 1.805.677), con una franchigia di euro 100.000 Fratelli e sorelle: 35% (base imponibile netta fino a euro 24.430), 45% (base imponibile netta superiore a euro 24.430), con una franchigia di euro 15.932 Parenti fino al quarto grado: 55% Altri soggetti: 60%	Si (dal 1/4/95 e applicabile anche all'imposta di donazione)
Germania	Coniuge: da un minimo del 7% (base imponibile netta fino a euro 75.000) fino a un massimo del 30% (base imponibile netta superiore a euro 26 mln), con una franchigia di euro 756.000 Figli e nipoti: da un minimo del 7% (base imponibile netta fino a euro 75.000) fino a un massimo del 30% (base imponibile netta superiore a euro 26 mln), con una franchigia da euro 452.000 a euro 400.000 a seconda dell'età del figlio (per i nipoti la franchigia è di euro 200.000) Genitori, nonni e pronipoti: da un minimo del 7% (base imponibile netta fino a euro 75.000) fino a un massimo del 30% (base imponibile netta superiore a euro 26 mln), con una franchigia di euro 100.000 Fratelli, sorelle, figli di fratelli o sorelle: da un minimo del 15% (base imponibile netta fino a euro 75.000) fino a un massimo del 43% (base imponibile netta superiore a euro 26 mln), con una franchigia di euro 20.000 Altri soggetti: da un minimo del 30% (base imponibile netta fino a euro 75.000) fino a un massimo del 50% (base imponibile netta superiore a euro 26 mln), con una franchigia di euro 20.000	No
Regno Unito	Coniuge: esente Altri soggetti: 40%, con una franchigia di GBP 325.000	Si (dal 9/2/68)
Stati Uniti	A livello federale: da un minimo del 18% (base imponibile netta fino a USD 10.000) fino a un massimo del 40% (base imponibile netta superiore a USD 1 mln), con una franchigia (per il 2023) di USD 12.920.000 (ridotta a USD 60.000 se il de cuius non è domiciliato negli Stati Uniti)	Si (dal 26/10/56)

\* Tabella basata sulla Convenzione sulla doppia imposizione in materia di successioni e con quali Paesi esiste una convenzione contro la doppia imposizione. Fonte: elaborazioni L'Economia S.p.A.

italiano.

Tenuto conto di tali principi, possono verificarsi casi di doppia tassazione, laddove alcuni dei soggetti che sono parte del trasferimento (per successione o donazione) o il bene oggetto di trasferimento si trovino all'estero.

A titolo esemplificativo, un primo caso può verificarsi per il trasferimento per successione o donazione da un soggetto residente in Italia a un bene-

ficiario residente in uno Stato la cui normativa preveda (diversamente da quanto avviene in Italia) l'applicazione dell'imposta di successione o donazione sulla base della residenza del beneficiario stesso. Tale trasferimento sarebbe assoggettato ad imposta sia in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all'estero (criterio della residenza del beneficiario). Una seconda ipotesi di doppio assog-

gettamento a tassazione può invece riguardare il trasferimento (da parte di un soggetto residente in Italia) di un bene situato in uno Stato estero nel quale (così come avviene anche in Italia) i trasferimenti di beni siano assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dalla residenza del de cuius / donante e del beneficiario. Anche tale trasferimento sarebbe assoggettato ad imposta sia

in Italia (criterio della residenza del de cuius o del donante) sia all'estero (criterio della localizzazione del bene).

## Rimedi

Una prima soluzione al problema della doppia imposizione è rinvenibile nella normativa domestica che prevede la possibilità di scomputare dalle imposte dovute in Italia (e nei limiti delle stesse) le somme pagate all'estero, in dipendenza della medesima successione/donazione e in relazione ai beni esistenti nel Paese straniero.

Dato che le imposte dovute oltre frontiera sono, nella maggior parte dei casi, più elevate rispetto a quelle dovute in Italia, tale meccanismo può consentire di ridurre (fino anche ad azzerare) queste ultime senza tuttavia risolvere il problema di subire un onere fiscale importante nel Paese estero (si veda l'articolo in questa pagina).

Un secondo possibile rimedio deriva dalle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sulle successioni (la sola Convenzione con la Francia si occupa anche dell'imposta di donazione) sottoscritte con una manciata di Paesi. Tali convenzioni possono prevedere due diverse modalità per evitare che si verifichino fenomeni di doppia imposizione: l'esenzione o il credito d'imposta.

Con l'esenzione i trasferimenti di beni per successione sono imponibili soltanto nello Stato in cui si trovano, non rilevando, ai fini della tassazione, lo Stato in cui si trova il domicilio del de cuius.

Con il credito d'imposta, invece, il trasferimento per successione è imponibile sia nello Stato in cui i beni si trovano sia nello Stato di domicilio del de cuius, consentendo l'eliminazione (o la riduzione) della doppia imposizione mediante la detrazione dell'imposta dovuta nel primo Stato (quello in cui il bene è situato) da quella dovuta nel secondo (quello in cui si trova il domicilio del de cuius).

\*Partners di Bisozzi Nobili  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le regole del gioco

### Da Berlino a Londra, quando si rischia il salasso

**L**e Convenzioni stipulate con alcuni altri Stati per evitare la doppia imposizione, non escludono che si possano verificare elementi di criticità in caso di trasferimenti per successione con profili transnazionali. Si consideri, ad esempio, il caso di un padre (de cuius) residente in Italia che lascia in eredità al figlio, anch'egli residente in Italia, un immobile situato nel Regno Unito. Al momento della successione, il trasferimento del bene è soggetto a imposizione in Italia in ragione della residenza del de cuius, in quanto trova applicazione il criterio di tassazione worldwide (assoggettamento a prelievo tributario di tutti i beni, sia ita-

liani che esteri). La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio dell'immobile, al netto della franchigia di un milione di euro riconosciuta in favore del figlio sul totale però dei beni oggetto di successione. L'aliquota applicabile è del 4%.

In sintesi, ipotizzando in 2 milioni il valore dell'immobile, l'imposta sulle successioni applicabile in Italia, in assenza di altri beni, risulta pari a 40.000 euro (1.000.000 - valore dell'immobile al netto della franchigia - tassato all'aliquota del 4%).

Ma cosa accade nel Regno Unito? La normativa inglese prevede che il medesimo trasferimento sia soggetto a

tassazione anche nel Regno Unito, in ragione della localizzazione del bene. La base imponibile è pari al valore di mercato dell'immobile, da cui si scomputa la franchigia (che si assume pari all'importo generalmente applicabile di 325.000 sterline, circa 375.000 euro). Poiché l'aliquota applicabile nel Regno Unito è pari al 40%, l'imposta ivi dovuta ammonta a 650.000 euro (1.625.000 - valore dell'immobile al netto della franchigia - tassato all'aliquota del 40%).

La Convenzione stipulata tra l'Italia e il Regno Unito, prevede (analogamente alla normativa italiana) quale rimedio alla doppia imposizione il mecca-

nismo del credito d'imposta. In questo caso la Convenzione consente di scomputare dall'imposta dovuta in Italia quanto pagato nel Regno Unito. Poiché tale scomputo è ammesso soltanto nei limiti dell'imposta dovuta in Italia, il trasferimento dell'immobile (pur avvenendo tra soggetti entrambi residenti nel nostro Paese) non sconta quindi l'imposta sulle successioni italiana (azzerata tramite il meccanismo del credito d'imposta) ma è pesantemente inciso dall'imposta dovuta nel Regno Unito (650.000 euro).

Effetti negativi simili si possono verificare anche in taluni casi in cui il de cuius e l'erede sono domiciliati in Sta-

ti diversi. Alcuni Paesi (ad esempio la Germania, con cui l'Italia non ha stipulato una Convenzione) prevedono infatti che siano assoggettati all'imposta locale i trasferimenti per successione o donazione in favore di soggetti ivi residenti.

Nel caso di un padre residente in Italia che lascia in eredità un bene esistente in Italia a un figlio residente in Germania, tale trasferimento è assoggettato a tassazione non solo in Italia (in ragione della residenza del padre) ma anche in Germania (in ragione della residenza dell'erede), ove le aliquote applicabili sono più elevate rispetto a quelle in vigore nel nostro Paese: tra padre e figlio, da un minimo del 7% ad un massimo del 30%. Inoltre, l'imposta dovuta in Germania non è neppure scomputabile dall'imposta italiana.

F. Inn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA